



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

TERZA SEZIONE

**CAUSA JC E ALTRI c. BELGIO**

*(Richiesta no 11625/17)*

FERMARE

Art 6 § 1 (civile) • Accesso a un tribunale • Rigetto da parte dei tribunali della loro giurisdizione a conoscere dell'azione di responsabilità civile per abuso sessuale intentata contro la Santa Sede che gode dell'immunità di giurisdizione • Decisione o arbitraria, né manifestamente irragionevole • Restrizione in conforme ai principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale e non sproporzionato • Altri possibili rimedi

STRASBURGO

12 ottobre 2021

*Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire ritocchi.*



**Nel caso JC e altri c. Belgio,**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (terza sezione), riunita in una sezione composta da:

Georgios A. Serghides, *Presidente*,  
Paul Lemmes,  
Giorgio Ravarani,  
María Elósegui,  
Darian Pavli,  
Pietro Roosma,  
Andreas Zund, *giudici*,

e Milan Blaško, *impiegato di sezione*,

Visto :

la domanda (n° 11625/17) diretta contro il Regno del Belgio e di cui ventiquattro cittadini belgi, francesi e olandesi ("i ricorrenti") si sono rivolti alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") il 2 febbraio 2017,

la decisione di portare all'attenzione del governo belga ("il governo") le censure relative all'articolo 6 § 1 della Convenzione,

la decisione di non rivelare l'identità dei richiedenti,

la decisione di dare priorità al ricorso (articolo 41 del Regolamento della Corte ("il Regolamento")),

le osservazioni comunicate dal governo convenuto e quelle comunicate in replica dai ricorrenti,

la decisione del governo francese e quella del governo olandese di non intervenire come terzo (articolo 36 § 1 della Convenzione),

i commenti ricevuti dalla Conferenza Episcopale del Belgio e dalla Santa Sede che il presidente della sezione aveva autorizzato a fungere da oratori terzi,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 7 settembre 2021, pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

## INTRODUZIONE

1. La censura riguarda l'azione risarcitoria promossa dai firmatari contro la Santa Sede, diversi leader della Chiesa cattolica in Belgio e associazioni cattoliche a causa dei danni causati dal modo strutturalmente carente con cui la Chiesa avrebbe affrontato il problema degli abusi sessuali al suo interno. In particolare, i tribunali belgi si sono dichiarati incompetenti nei confronti della Santa Sede. I ricorrenti lamentano una violazione del diritto di accesso a un tribunale come garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione.

## INFATTI

2. Tutti i ricorrenti affermano di essere vittime di abusi sessuali commessi da preti cattolici quando erano ancora bambini. Sono rappresentati da M<sup>e</sup>W. Van Steenbrugge, Chr. Mussche e PB Lagae, avvocati a Gent, e da M<sup>e</sup>J. Meese, avvocato ad Aalter.

3. Il governo è stato rappresentato dal suo agente, m<sup>me</sup>I. Niedlspacher, del Servizio pubblico federale di giustizia.

### I. AZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

4. Il 12 luglio 2011, quattro attori hanno intentato un'azione per responsabilità civile dinanzi al tribunale di primo grado di Gand con lo stesso e unico atto di citazione. Il primo dei ricorrenti, RV, ricorrente, ha dichiarato di aver agito in nome proprio e anche in nome e per conto di altre trentacinque vittime (tra cui venti ricorrenti ora davanti alla Corte). Questa azione civile collettiva ha denunciato il modo strutturalmente carente con cui la Chiesa aveva affrontato il noto problema degli abusi sessuali al suo interno. I querelanti vedevano nel Papa la figura centrale nell'operazione di silenzio intorno a questi abusi, ma poiché godeva dell'immunità personale come capo di Stato della Città del Vaticano, citavano la Santa Sede. L'azione è stata proposta, in base all'articolo 1382 del codice civile, contro la Santa Sede nonché contro un arcivescovo della Chiesa cattolica del Belgio e i suoi due predecessori, diversi vescovi e due associazioni di ordini religiosi cattolici. La loro azione si è basata su tre diverse cause: la prima, contro tutti gli imputati, compresa la Santa Sede, per colpe e omissioni nella politica generale sugli abusi sessuali; in secondo luogo, nei confronti di tutti gli imputati, ad eccezione della Santa Sede, sulle colpe e omissioni nella gestione delle singole cause; terzo, per quanto riguarda la Santa Sede, sulla mancata azione contro i vescovi. Quanto a quest'ultima competenza della Santa Sede, essa era in subordinato ordine fondato anche sull'articolo 1384, comma 3, del codice civile,

5. Le richieste erano finalizzate a far valere di diritto, in un primo momento fase, che gli imputati fossero solidalmente responsabili dei danni subiti dai ricorrenti a seguito degli abusi sessuali di cui erano stati vittime da parte di sacerdoti o religiosi cattolici, e di condannare gli imputati in solido al pagamento di un indennizzo provvisorio di 10.000 euro ("EUR") a ciascuno dei ricorrenti a causa dell'omissione colposa e della politica di silenzio mantenuta dalla Chiesa cattolica sul tema degli abusi sessuali. Questa prima fase

non affrontava la questione dell'identità delle vittime o dei dettagli di ciascun caso e si basava in particolare sul lavoro di una commissione parlamentare d'inchiesta (cfr. paragrafo 30 infra). Le richieste hanno anche cercato di avere una pretesa legale che, in una seconda fase, il caso sarebbe stato suddiviso in diverse cause, con numeri di ruolo separati. In questa seconda fase, i ricorrenti avrebbero perseguito le loro richieste di risarcimento individualmente sulla base dei dettagli di ciascun caso.

6. Con giudizio di 1<sup>ehm</sup> ottobre 2013, il Tribunale di primo grado del Gand si è dichiarata incompetente nei confronti della Santa Sede, si è limitata ad esaminare la domanda del primo ricorrente, RV, ha dichiarato nulla la citazione in quanto emanata da RV, e ha sospeso l'esame delle altre 38 domande.

7. Trentasei dei trentanove ricorrenti originari (compresi tutti ventiquattro ricorrenti che sono ora dinanzi alla Corte) hanno proposto appello. Con sentenza del 25 febbraio 2016, la Corte d'appello di Gand ha confermato la sentenza avviata, previa modifica della decisione sulle spese.

8. Riguardo alla Santa Sede, ha rilevato di non avere non sufficiente giurisdizione per decidere l'azione a causa dell'immunità giurisdizionale di cui gode la Santa Sede. Riteneva che il riconoscimento di quest'ultimo da parte del Belgio come sovrano straniero che aveva gli stessi diritti e obblighi di uno Stato fosse inconfutabilmente stabilito (si veda il paragrafo 25 infra). Questo riconoscimento è il risultato di un insieme di elementi riconosciuti del diritto internazionale consuetudinario, primo fra tutti la conclusione di trattati e la rappresentanza diplomatica. La Santa Sede godeva quindi dell'immunità diplomatica e di tutti i privilegi statali esistenti nel diritto internazionale, compresa l'immunità giurisdizionale (cfr. paragrafi 18 e 21 infra).

9. Questa immunità giurisdizionale *ratione personae* della Santa Sede soddisfatte anche, secondo la Corte d'Appello, le condizioni *materiale razionale* l'immunità giurisdizionale per la natura di pubblica autorità degli atti invocati a fondamento dell'azione di responsabilità. Da un lato, per quanto riguarda i fallimenti politici addebitati alla Santa Sede in base agli articoli 1382 e 1383 del codice civile, essi spettavano, secondo la corte d'appello, all'esercizio dei poteri amministrativi e della pubblica autorità. dovrebbe quindi essere considerato come *acta iure imperii* e non come atti compiuti come individuo per la difesa di interessi privati. Quanto invece alla responsabilità indiretta della Santa Sede per le violazioni addebitate ai vescovi belgi, la Corte d'appello ha ritenuto, richiamandosi alla nota di un esperto di diritto canonico depositata dalla Santa Sede, che il rapporto tra il Papa e i vescovi era un rapporto di diritto pubblico, caratterizzato dalla potestà autonoma dei vescovi, e non un rapporto di principale e di servitore ai sensi dell'articolo 1384 comma 3 del codice civile. Le colpe rimproverate ai vescovi furono colpe commesse nell'esercizio

funzioni amministrative nella propria diocesi, nella quale agivano autonomamente. Il vescovo era considerato il legislatore locale, dotato di un proprio potere decisionale in merito alla valutazione, al trattamento e alla repressione dei reati ecclesiastici commessi nella sua diocesi. Questa circostanza implicava non solo che le violazioni addotte contro i vescovi belgi non potevano essere attribuite al Papa, in quanto mandante, ma anche che tali violazioni riguardavano anche atti *iure imperii*. Il fatto che la cosiddetta politica del silenzio sia stata organizzata, come sostengono i ricorrenti, con l'obiettivo di preservare la reputazione della Chiesa o di un membro del clero non è stato sufficiente, secondo la Corte d'Appello, a farli sfuggire la qualificazione di un atto di autorità. I giudici belgi, infatti, si sono attaccati alla natura dell'atto e non al suo scopo nel determinare se vi fosse un atto d'autorità o un atto di gestione.

10. Infine, la Corte d'appello ha ritenuto che la controversia non fosse di natura in quanto rientrava in una delle eccezioni al principio dell'immunità giurisdizionale dello Stato. In particolare, la controversia non soddisfaceva le condizioni previste dagli artt. 11 della Convenzione europea sull'immunità degli Stati e 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, che prevedevano eccezioni all'immunità giurisdizionale degli Stati dai procedimenti relativi a riparazione pecuniaria per "lesioni corporali" o "lesioni all'integrità fisica di una persona" (paragrafi 22-23 di seguito). Secondo la Corte d'appello, questa eccezione non potrebbe applicarsi agli atti *iure imperii*; inoltre, le colpe addebitate ai vescovi belgi non potevano essere imputate alla Santa Sede in base all'articolo 1384, comma 3, del codice civile, non essendo il Papa il preside dei vescovi; infine, per quanto riguarda le colpe e le omissioni direttamente imputate alla Santa Sede, vale a dire la politica generale asseritamente fondata sui documenti pontifici e la mancata adozione di misure aventi incidenza in Belgio, queste non erano state commesse in territorio belga ma a Roma; inoltre, né il Papa né la Santa Sede erano presenti in territorio belga quando sono state commesse le colpe addebitate ai capi della Chiesa in Belgio.

11. Esaminare la questione dal punto di vista del diritto di accesso a un tribunale ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, la Corte d'appello ha ritenuto che la giurisprudenza della Corte riconoscesse l'immunità di giurisdizione dello Stato come una limitazione implicitamente accettata del diritto di accesso. Inoltre, la Corte non ha richiesto un'eccezione all'immunità statale nelle controversie civili relative ai danni derivanti da atti di tortura. La corte d'appello ha poi rilevato che i ricorrenti avevano altre vie per far valere i propri diritti, compresa un'azione di responsabilità contro il vescovo o il superiore interessato, una richiesta dinanzi al centro arbitrale in materia di abusi sessuali istituito all'interno della Chiesa cattolica (cfr. -33 sotto), o un ricorso davanti a uno dei tribunali ecclesiastici

costituita all'interno della Chiesa cattolica belga, e che i ricorrenti non avevano dimostrato che queste altre strade non fossero sufficienti.

12. Per quanto riguarda la domanda in quanto diretta contro il altri imputati oltre alla Santa Sede, la Corte d'Appello ha rilevato la mancanza di collegamento tra le richieste dei vari attori. Limita il proprio esame alla domanda di RV e conclude che l'atto di citazione è nullo, mancando le indicazioni prescritte dal codice giudiziario a pena di nullità. In particolare, è mancata l'esposizione dei fatti precisi e concreti all'origine dell'azione risarcitoria, sia con riguardo ai fatti di abuso sessuale, sia con riguardo alle possibili reazioni degli imputati ad eventuali denunce (punto 29 infra).

13. La Corte d'appello ha inoltre ritenuto di non avere a giurisdizione sufficiente a conoscere dell'azione di responsabilità civile di RV nei confronti di tutti gli imputati, compresa la Santa Sede, poiché tale azione era in realtà diretta ad ottenere una decisione dichiarativa circa l'illegittimità degli imputati di polizza, in generale e *in astratto*, indipendentemente da ogni caso concreto. La sua richiesta quindi non ha soddisfatto le disposizioni procedurali che richiedono la prova dell'esistenza di un interesse personale derivante da un danno personale (vedere paragrafo 29 sotto). Inoltre, chiedendo riparazione per vizi di ordine generale, senza riferimento al suo caso specifico, l'attore non aveva sufficientemente sostenuto l'esistenza di un illecito che potesse far sorgere la responsabilità civile degli imputati (paragrafi 27-28 infra).

14. Quanto alle pretese degli altri 35 ricorrenti, il giudice il ricorso sospendeva il loro esame fino alla loro iscrizione nell'albo individuale, previo pagamento delle relative tasse di deposito.

15. Il 3 agosto 2016, un avvocato della Corte di Cassazione ha dichiarato alle parti un parere negativo sulle possibilità di successo di un eventuale ricorso per cassazione. Riteneva che la Corte d'appello di Gand avesse validamente concluso che la Santa Sede godeva dell'immunità giurisdizionale *personae* e *Materiale* nonché l'assenza di violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, sia in relazione all'immunità di giurisdizione sia in relazione a questioni di diritto processuale belga.

## II. ALTRE PROCEDURE

16. È stata aperta un'indagine penale a livello della procura federale. concernenti specifici atti di abuso sessuale all'interno della Chiesa cattolica e atti di non assistenza a una persona in pericolo (astensione colpevole). Nel 2010 i ricorrenti hanno presentato ricorso contro la costituzione di parte civile nelle mani di un giudice istruttore del tribunale di primo grado di lingua neerlandese a Bruxelles. Nel 2016 la Procura federale ha depositato un primo atto d'accusa dopo la chiusura delle indagini e ha chiesto alla camera di consiglio del tribunale di primo grado di

Bruxelles per prendere atto della cessazione dell'azione pubblica per atti morali in relazione alla condanna di alcuni imputati, alla morte di molti altri e alla prescrizione di altri atti. Ha inoltre chiesto che la camera di rinvio dichiari gli atti di astensione colpevoli estinti con prescrizione. Il caso è stato rinviato *sine die* in attesa dello svolgimento di ulteriori compiti didattici. Nel 2017 e nel 2018 sono comparse nuove parti civili. Nel 2019 è stata depositata dalla Procura una nuova accusa, identica alla prima. Quest'ultimo ha chiesto alla camera di consiglio di non pronunciarsi ancora sulle nuove costituzioni di parte civile. In appello, la camera d'accusa della Corte d'appello di Bruxelles ha deciso il 24 aprile 2021 di non dividere i casi. La causa è pendente dinanzi a questo tribunale.

17. Tutti i ricorrenti, tranne quattro che non si sono occupati di questo organo, hanno potuto beneficiare di un risarcimento attraverso il centro arbitrale per abusi sessuali all'interno della Chiesa cattolica.

## IL QUADRO GIURIDICO PERTINENTE

### I. DIRITTO E PRASSI INTERNAZIONALI PERTINENTI

18. Articolo 2 degli Accordi Lateranensi firmati nel 1929 tra l'Italia e La Santa Sede è così formulata:

“L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede in campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, secondo la sua tradizione e le esigenze della sua missione nel mondo”.

19. In quanto sovrana, la Santa Sede è parte della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche e mantiene relazioni diplomatiche con 185 stati.

20. La Santa Sede ha il potere di firmare trattati internazionali. egli è parte di trattati bilaterali concernenti sia il proprio statuto negli ordinamenti giuridici nazionali (concordati) che questioni politiche, nonché di trattati multilaterali (oltre alla citata Convenzione di Vienna, è anche parte, in particolare, della Montego Convention Bay 1982 sulla diritto del mare e Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989).

21. La Santa Sede partecipa all'attività di molte organizzazioni internazionali come membro a pieno titolo o, come nel caso del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite, come osservatore permanente.

22. La Convenzione europea sull'immunità degli Stati, firmata a Basilea il 16 maggio 1972, prevede in particolare quanto segue:

#### Articolo 11

"Uno Stato contraente non può invocare l'immunità giurisdizionale dinanzi a un giudice di un altro Stato contraente quando il procedimento riguarda il risarcimento del danno.



## JC E ALTRI c. BELGIO

corporali o materiali derivanti da un evento verificatosi nel territorio dello Stato del foro e che l'autore del danno vi era presente nel momento in cui tale evento si è verificato. "

### **Articolo 15**

"Uno Stato contraente gode dell'immunità giurisdizionale davanti ai tribunali di un altro Stato contraente se la procedura non è disciplinata dagli articoli da 1 a 14; il tribunale non può ascoltare tale procedura anche quando lo Stato non compare. "

Questa convenzione è entrata in vigore l'11 giugno 1976, in particolare per quanto riguarda il Belgio. La Santa Sede non è parte di questa convenzione.

23. La Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, adottata a New York il 2 dicembre 2004, prevede in particolare quanto segue:

### **Articolo 5. Immunità dello Stato**

"Uno Stato gode, per sé e per i suoi beni, dell'immunità dalla giurisdizione dei tribunali di un altro Stato, fatte salve le disposizioni della presente Convenzione. "

### **Articolo 12. Attacchi all'integrità fisica di una persona o danno a cose**

"Salvo diverso accordo degli Stati interessati, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale dinanzi al giudice di un altro Stato, competente nel caso di specie, nei procedimenti relativi ad un'azione per il risarcimento del danno patrimoniale in caso di morte o di lesione fisica integrità di una persona, ovvero in caso di danneggiamento o perdita di un bene materiale, per atto od omissione asseritamente imputabile allo Stato, se tale atto o tale omissione si è verificato, in tutto o in parte, nel territorio di detto altro Stato e se l'autore dell'atto o dell'omissione era presente in quel territorio al momento dell'atto o dell'omissione. "

Questa convenzione è stata firmata dal Belgio, ma non ratificata. La Santa Sede non l'ha firmato. La Convenzione non è ancora entrata in vigore.

## II. DIRITTO E PRATICA NAZIONALE PERTINENTE

### **A. Rapporti con la Santa Sede**

24. Ai sensi del diritto belga, la condotta delle relazioni internazionali rientra nella principio del potere esecutivo federale (articolo 167, § 1<sup>ehm</sup> della Costituzione).

25. Con la Santa Sede il Belgio intrattiene relazioni diplomatica e convenzionale dal 1832. La Santa Sede vi è rappresentata da un nunzio apostolico, rappresentante diplomatico del Papa che ha lo stesso status di ambasciatore.

## **B. Immunità dalla giurisdizione di Stati esteri**

26. Il principio del diritto internazionale consuetudinario dell'immunità da La competenza dello Stato è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione con sentenza 11 giugno 1903 (*Pasicrisie*, 1903, I, 294). In questa sentenza, la Corte di Cassazione distingue tra atti che impegnano la sovranità dello Stato (*giuro imperii*) atti di interesse privato (*giuro gestionis*) che gli Stati possono porre, conservando solo la prima categoria come in grado di stabilire l'immunità giurisdizionale. Secondo la più recente formulazione, «l'immunità di giurisdizione dello Stato è la norma di diritto internazionale consuetudinario che vieta ai tribunali di uno Stato di esercitare il potere di giudicare un altro Stato che non vi abbia acconsentito, [ma] tale norma trova eccezione quando il l'azione diretta contro lo Stato estero riguarda non un atto compiuto nell'esercizio del potere pubblico, ma un atto di gestione» (Cass., 6 dicembre 2019, C.18.0282 .F).

## **C. Codice Civile**

27. Gli articoli 1382 e 1383 del codice civile prevedono casi di la responsabilità civile per atti personali, al di fuori di ogni quadro contrattuale, mentre l'articolo 1384 prevede casi di responsabilità per vicariato, in particolare dei proprietari e dei mandanti (comma 3).

28. Il diritto comune della responsabilità belga richiede la riunione di a colpa, danno e un nesso causale tra tale colpa e il danno.

## **D. Codice giudiziario**

29. Le condizioni poste alla ricevibilità di un'azione civile promossa davanti agli organi giurisdizionali figurano in particolare nelle seguenti disposizioni del codice giudiziario:

### **Articolo 6**

"I giudici non possono pronunciarsi con disposizione generale e regolamentare sulle cause loro sottoposte. "

### **Articolo 17**

"L'azione non può essere ammessa se l'attore non ha la capacità e l'interesse a proporla.

(...)"

### **Articolo 18**

"L'interesse deve essere nato e attuale.

L'azione può essere ammessa quando è stata proposta, anche in forma di dichiarazione, al fine di prevenire la violazione di un diritto gravemente minacciato. "

**Articolo 702**

"A pena di nullità, l'exploit della citazione contiene (...): (...)

3o l'oggetto e la sintesi dei mezzi della richiesta; (...)"

## **E. Il centro arbitrale**

30. Una commissione parlamentare d'inchiesta relativa a "la di abusi sessuali e atti di pedofilia in un rapporto di autorità, in particolare all'interno della Chiesa", è stato attuato all'interno della camera dei rappresentanti del Parlamento belga. La sua missione era quella di esaminare il modo in cui la magistratura e la Chiesa avrebbero collaborato quando questi fatti fossero stati scoperti e le soluzioni da fornire alle difficoltà di presa in carico del sistema giudiziario.

31. In risposta ad una delle raccomandazioni formulate dal Commissione nel suo rapporto pubblicato nel marzo 2011, all'interno della Chiesa cattolica è stato creato un centro di arbitrato per abusi sessuali. Questo organismo si è occupato delle richieste individuali al fine di trovare una soluzione per risarcire le vittime che non hanno potuto avviare un'azione legale a causa della prescrizione o della morte dell'autore. Finanziato con fondi pubblici e contributi della Chiesa, il centro, creato per un periodo temporaneo (le domande potevano essere presentate fino al 31 ottobre 2012), comprendeva una camera arbitrale permanente, che verificava l'ammissibilità delle domande e aveva una funzione di conciliazione, e arbitrale collegi, che potrebbero emettere lodi arbitrali, tutti composti in modo multidisciplinare.

32. La Chiesa in Belgio non ha personalità giuridica e la essendo le diocesi costituite, a livello civile, come associazioni senza scopo di lucro, è stata istituita una fondazione di pubblica utilità autorizzata a rappresentare le autorità della Chiesa in qualità di imputato nei procedimenti svolti nell'ambito del centro arbitrale (la fondazione 'Dignità' ).

33. Il 6 marzo 2017, il centro arbitrale ha presentato il suo rapporto finale. Esso Di conseguenza, sono state presentate 628 domande. Di questi 628 casi, 121 sono stati chiusi senza alcuna compensazione finanziaria, 506 sono stati chiusi con previsione di compensazione finanziaria e in 1 caso uno dei richiedenti ha ricevuto un risarcimento, ma l'altro no.

## LUOGO

### I. OGGETTO DEL CONTENZIOSO IN CORTE

34. Nel loro modulo di petizione, i ricorrenti hanno sollevato una lamentela adducendo una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione (accesso a un tribunale) per il fatto che non erano stati in grado di far valere in sede civile le loro doglianze contro la Santa Sede mediante il funzionamento della teoria dell'immunità dello Stato. Tale doglianza così formulata è stata comunicata al Governo.

35. Nelle loro osservazioni, i ricorrenti hanno anzitutto dedotto volte davanti alla Corte una serie di considerazioni aggiuntive. Sostenevano che l'ingerenza sproporzionata nel loro diritto di accesso a un tribunale fosse anche il risultato dell'atteggiamento più generale dei giudici belgi che, secondo loro, avevano un approccio eccessivamente formalistico alle disposizioni della procedura belga e del codice civile.

36. Nelle sue ulteriori osservazioni, il Governo invita il Giudice di respingere tali considerazioni in quanto tardive e non rientranti nell'oggetto della controversia come le è stato comunicato.

37. Spetta alla Corte determinare se e in quale misura le suddette considerazioni sono sviluppi che chiariscono o integrano le loro affermazioni iniziali o se costituiscono nuove denunce che invocano fatti diversi da quelli lamentati nella richiesta iniziale (i principi generali al riguardo sono enunciati in *Denis e Irvine c. Belgio*[GC], n<sub>os</sub>so 62819/17 e 63921/17, §§ 98-101, 1<sup>ehm</sup> giugno 2021).

38. Nel modulo di domanda, i ricorrenti hanno contestato il attuazione da parte dei tribunali belgi della teoria dell'immunità giurisdizionale nei confronti della Santa Sede e dei suoi effetti sul loro diritto di accesso a un tribunale. Non hanno fatto menzione nelle loro osservazioni sotto le denunce degli altri motivi per il fallimento della loro azione di responsabilità civile che hanno anche giustificato la limitazione del loro diritto di accesso a un tribunale.

39. Se è vero che si tratta di aspetti diversi riguardanti ciascuno dei diritto di accesso a un giudice, ciò non è sufficiente per dire che le ulteriori considerazioni sviluppate dai ricorrenti toccano solo aspetti particolari della censura iniziale. Tali considerazioni, nella parte in cui fanno valere che la restrizione dell'accesso a un tribunale deriva da un eccessivo formalismo dimostrato dalla Corte d'appello di Gent, si riferiscono, nella sentenza della Corte d'appello, ad una decisione del tutto separata da quella relativa all'immunità della Santa Sede dalla giurisdizione (cfr. paragrafi 8-11 e 12-14 supra). Devono quindi essere considerati come una nuova lamentela (vedi *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo*[GC], n<sub>os</sub>so 55391/13 e altri 2, §§ 101-106, 6 novembre 2018).

40. Ne consegue che la nuova censura, essendo stata formulata il 13 settembre 2018, la data delle osservazioni dei ricorrenti, non è stata invocata entro il termine di sei mesi previsto dall'articolo 35 § 1 della Convenzione, ed è pertanto

inammissibile per essere fuori termine ai sensi dell'articolo 35 § 4 della Convenzione.

## II. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

41. I ricorrenti sostengono che l'applicazione del principio di immunità giurisdizione degli Stati presso la Santa Sede impediva loro di far valere in civile le loro doglianze contro di essa. Rivendicano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, che recita come segue:

"Ognuno ha il diritto che la propria causa sia ascoltata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole, da un tribunale indipendente e imparziale, istituito dalla legge, che deciderà, (...) controversie sui loro diritti e doveri di carattere civile (...)"

### A. Ammissibilità

42. Rilevando che tale censura non è manifestamente infondata né inammissibile per altro motivo di cui all'articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ammissibile.

### B. Nel merito

#### *1. Argomenti delle parti*

43. I ricorrenti affermano che la loro situazione di vittime, che risulta costituisce tortura o trattamento inumano contrario all'articolo 3 una colpa strutturale da parte delle autorità ecclesiastiche. Ciò è stato accertato nei vari rapporti adottati a livello nazionale e internazionale, ed è stato riconosciuto dalle autorità ecclesiastiche nell'ambito dell'arbitrato procedura.

44. In quanto la loro azione di responsabilità civile dinanzi ai giudici Belgi rivolti alla Santa Sede, i ricorrenti sostengono che la Corte d'appello di Gand non può essere seguita quando ritiene che la Santa Sede sia uno Stato che gode dell'immunità giurisdizionale. Nella migliore delle ipotesi, può essere considerato un "servizio pubblico internazionale" o un'organizzazione internazionale che non gode dell'immunità giurisdizionale. In ogni caso, i fatti sottesi all'azione dei ricorrenti non erano atti di pubblica autorità, ma atti di gestione privata, in quanto tali atti avevano lo scopo di fornire sostegno alla Chiesa cattolica, e non di preservare gli interessi della Città del Vaticano. Infine, i fatti alla base dell'azione dei ricorrenti erano di tale gravità da costituire un trattamento disumano rientrando nell'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione. Sono stati seguiti da un'operazione di insabbiamento su larga scala. La concessione dell'immunità in tali circostanze è sproporzionata.

45. Secondo i ricorrenti, il fallimento del loro ricorso per inadempimento dimostrato quale capo religioso aveva fallito e in che modo fosse stata assunta la sua responsabilità, non poteva entrare nella bilancia degli interessi poiché il procedimento da essi portato dinanzi ai tribunali belgi mirava proprio all'occultamento strutturale da parte della Chiesa come organizzazione, e dai suoi vertici, gli atti di abuso sessuale e gli ostacoli posti alla loro istituzione e riconoscimento.

46. Le ricorrenti sostengono inoltre che non vi è alcuna possibilità alternativa per ottenere il risarcimento di tale danno.

47. Il procedimento penale ha ad oggetto il reato di astensione colposa che non possono essere assimilati agli atti o ai non atti strutturali viziati in questione. Inoltre, supponendo che la prescrizione sia stabilita in sede penale, ciò non porterebbe alla limitazione delle illeciti civili che hanno iniziato a decorrere solo dal 2010 quando i ricorrenti hanno saputo, in seguito, delle rivelazioni di un ex vescovo confermate nella relazione di la commissione parlamentare, responsabile dei danni subiti. Infine, è difficile ritenere che il procedimento penale costituisca un rimedio effettivo quando si sa che l'indagine è ancora in corso.

48. Quanto alla procedura arbitrale, essa non riguardava l'inadempimento struttura delle autorità ecclesiastiche, ma finalizzata al danno subito in conseguenza di atti di abuso sessuale prescritti o di cui l'autore era deceduto. Inoltre, ha consentito solo risarcimenti molto limitati rispetto agli importi concessi dai tribunali belgi in caso di abusi sessuali in altre situazioni o dalla commissione di indennizzo per le vittime degli stessi atti nei Paesi Bassi.

49. Secondo il Governo, la limitazione all'accesso alla giustizia subito dai ricorrenti non era sproporzionato. In primo luogo, la motivazione dettagliata della Corte d'appello di Gand per ritenere che la Santa Sede gode dell'immunità giurisdizionale *ratione personae* è conforme al diritto internazionale generalmente riconosciuto e alla prassi belga. Lo stesso vale per il riconoscimento dell'immunità giurisdizionale *materiale razionale* vista la natura delle colpe addebitate alla Santa Sede e, in ogni caso, il fatto che i fatti addebitati agli altri imputati non sono stati avvalorati dai ricorrenti con fatti precisi e concreti.

50. In secondo luogo, la concessione dell'immunità giurisdizionale al Santo Seat non ha privato i ricorrenti del loro diritto di accesso a un tribunale. Hanno infatti visto la loro causa dibattuta a due livelli di giurisdizione nel rispetto del diritto a un processo equo. L'azione di responsabilità civile contro la Santa Sede è stata respinta per difficoltà legate all'applicazione del diritto interno e che derivano dalle scelte procedurali operate dai ricorrenti nella presentazione della loro domanda, le stesse che hanno avuto esito positivo.

azione in quanto diretta nei confronti degli imputati che non godevano dell'immunità giurisdizionale.

51. Infine, il Governo ha sottolineato che i ricorrenti avevano organizzato, con la procedura arbitrale, e hanno tuttora, con la denuncia penale con costituzione di parte civile, mezzi alternativi di ricorso per ottenere il risarcimento del loro danno.

### *2. Argomenti dei terzi intervenienti*

52. La Santa Sede sostiene l'approccio dei tribunali e governo belga in merito al riconoscimento dell'immunità giurisdizionale a suo favore e alle conseguenze sull'esito del procedimento civile in questione. Richiama l'attenzione della Corte sull'importanza di non interferire indebitamente, direttamente o attraverso il prisma del controllo della procedura giudiziaria nazionale, nei complessi rapporti tra il Papa e i vescovi, che sono disciplinati dal diritto canonico e partecipano al pluralismo in una società democratica.

53. La Conferenza Episcopale Belga spiega che le iniziative da tempo assunte a livello di vescovi per ascoltare le vittime di abusi sessuali all'interno della Chiesa, e che oltre alla creazione del centro arbitrale, in Belgio sono stati creati molti punti di contatto e continuano ad essere "organizzati dalle diocesi e congregazioni religiose per ricevere comunicazioni da persone che si sentono interessate, per guidarle e, possibilmente, per facilitare procedure legali o di mediazione.

### *3. Giudizio della Corte*

54. La Corte ricorda i principi generali relativi al diritto di accesso a un Corte civile (*Nait - Liman c. svizzero*[GC], n° 51357/07, §§ 112-116, 15 marzo 2018 e *Zubac v. Croazia*[GC], n° 40160/12, §§ 76-79, 5 aprile 2018), nonché quelle relative all'immunità giurisdizionale di uno Stato estero quale ostacolo all'accesso a un tribunale (*McElhinney v. Irlanda*[GC], n° 31253/96, §§ 33-37, CEDU 2001-XI (estratti), *Al-Adsani v. UK*[GC], n° 35763/97, §§ 52-56, CEDU 2001-XI, *Fogarty v. UK*[GC], n° 37112/97, §§ 32-36, CEDU 2001-XI (estratti), *Cudak v. Lituania*[GC], n° 15869/02, §§ 54-59, CEDU 2010, *Sabeh El Leil c. Francia*[GC], n° 34869/05, §§ 46-54, 29 giugno 2011, e *Jones e altri v. UK*, non osso 34356/06 e 40528/06, §§ 186-198, CEDU 2014).

55. Ricorda inoltre che spetta principalmente alle autorità leggi nazionali, in particolare le corti e tribunali, che è per l'interpretazione del diritto interno. Salvo che l'interpretazione adottata sia arbitraria o manifestamente irragionevole, il suo compito si limita a determinare se i suoi effetti siano compatibili con la Convenzione. (*Molla Sali v. Grecia*[GC],

nono 20452/14, § 149, 19 dicembre 2018). Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda l'interpretazione da parte dei giudici di norme di natura processuale (v., tra l'altro, *Miragall Escolano e altri c. Spagna*, nono 38366/97 e altri 9, § 33, CEDU 2000-I) o norme di diritto internazionale generale (*Waite e Kennedy v. Germania*[GC], no 26083/94, § 54, CEDU 1999-I, *Korbely v. Ungheria*[GC], no 9174/02, § 72, CEDU 2008, e *Molla Sali*, sopra citata, § 149).

56. La Corte rileva che la presente causa si distingue dalle cause sopra citate in cui ha esaminato l'accesso a un tribunale in materia di immunità dello Stato in quanto solleva per la prima volta la questione dell'immunità della Santa Sede. La decisione di doglianza compare nella sentenza del 25 febbraio 2016 con la quale la Corte d'appello di Gand si è dichiarata incompetente a giudicare l'azione di responsabilità civile promossa dai ricorrenti contro la Santa Sede, in particolare a causa dell'immunità giurisdizionale di cui gode. Per giungere a tale conclusione, la Corte d'Appello ha ritenuto che alla Santa Sede fosse riconosciuto, sulla scena internazionale, gli attributi comuni di un sovrano straniero avente gli stessi diritti e doveri di uno Stato (si veda il paragrafo 8 supra). Ha rilevato in particolare che la Santa Sede è stata parte di importanti trattati internazionali, che aveva firmato concordati con altre sovranità e che intratteneva relazioni diplomatiche con circa 185 Stati nel mondo. La Corte d'Appello si è inoltre basata sulla prassi belga per ritenere che il Belgio, che intrattiene relazioni diplomatiche con la Santa Sede dal 1832, lo riconosca come Stato.

57. La Corte non vede nulla di irragionevole o arbitrario nella motivazione dettagliata che ha condotto la Corte d'Appello a tale conclusione. Ricorda infatti che essa stessa ha già caratterizzato come trattati internazionali gli accordi conclusi dalla Santa Sede con Stati terzi (*Fernández Martínez v. Spagna*[GC], no 56030/07, § 118, CEDU 2014 (estratti), e *Travas v. Croazia*, nono 75581/13, § 79, 4 ottobre 2016). Ciò equivale a riconoscere che la Santa Sede ha caratteristiche paragonabili a quelle di uno Stato. La Corte ritiene che la Corte d'Appello possa dedurre da queste caratteristiche che la Santa Sede fosse un sovrano straniero, con gli stessi diritti e doveri di uno Stato.

58. La Corte d'Appello di Gand ha poi concluso che la Santa Sede godeva in linea di principio dell'immunità giurisdizionale, sancita dal diritto internazionale consuetudinario e codificata nell'articolo 5 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni e nell'articolo 15 della Convenzione europea sull'immunità degli Stati. Il Governo non ha contestato che i ricorrenti avessero in tal modo subito una limitazione del loro diritto di accesso a un tribunale.

59. La Corte ribadisce che la concessione dell'immunità non dovrebbe essere considerata come una modifica di una legge sostanziale, ma come un ostacolo procedurale alla competenza delle corti e dei tribunali nazionali a



regola su questo diritto (vedi, *mutatis mutandis*, *McElhinney*, sopra citata, § 25, *Al-Adsani*, sopra citata, § 48, e *Fogarty*, sopra citata, § 26). Nei casi in cui, come nel caso di specie, l'applicazione del principio dell'immunità giurisdizionale dello Stato ostacoli l'esercizio del diritto di adire un giudice, la Corte deve esaminare se le circostanze del caso lo giustifichino ostacolano (*Cudak*, sopra citata, § 59, e *Sabeh El Leil*, sopra citata, § 51).

60. Applicando i principi generali sopra ricordati, la Corte deve in primo luogo per verificare se la limitazione perseguisse uno scopo legittimo. Ricorda al riguardo che l'immunità dello Stato è una nozione di diritto internazionale, derivante dal principio *par in parem non habet imperium*, in forza del quale uno Stato non può essere soggetto alla giurisdizione di un altro Stato (*McElhinney*, sopra citata, § 35, *Al-Adsani*, sopra citata, § 54, *Fogarty*, sopra citata, § 34, *Cudak*, sopra citata, § 60, *Sabeh El Leil*, sopra citata, § 52, e *Jones e altri*, sopra citata, § 188). La Corte ha riconosciuto che la concessione dell'immunità dello Stato nei procedimenti civili perseguiva lo scopo legittimo dell'osservanza del diritto internazionale al fine di promuovere la cordialità e le buone relazioni tra gli Stati attraverso il rispetto della sovranità di un altro. *McElhinney*, sopra citata, § 35, *Al-Adsani*, sopra citata, § 54, *Fogarty*, sopra citata, § 34, *Cudak*, sopra citata, § 60, *Sabeh El Leil*, sopra citata, § 52, e *Jones e altri*, sopra citata, § 188).

61. Quanto alla proporzionalità della restrizione subita dai ricorrenti del loro diritto di accesso ad un tribunale, «la necessità di interpretare la Convenzione nel modo più armonioso possibile con le altre norme del diritto internazionale, di cui essa costituisce parte integrante, comprese quelle che disciplinano la concessione dell'immunità dello Stato, ha portato il Corte per concludere che le misure adottate da uno Stato che riflettono principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti in materia di immunità dello Stato non possono in linea di principio essere considerate come un'imposizione di una restrizione sproporzionata al diritto di accesso a un tribunale come garantito dall'articolo 6 § 1. Ha spiegato che, come il diritto di accesso a un giudice è inerente alla garanzia di un equo processo accordata da questo articolo, così anche alcune restrizioni all'accesso devono ritenersi inerenti ad esso; un esempio di ciò si trova nelle limitazioni generalmente accettate dalla comunità delle nazioni come rientranti nel principio dell'immunità dello Stato" (*Jones e altri*, sopra citata, § 189; nello stesso senso, in particolare, *McElhinney*, sopra citata, §§ 36-37, *Al-Adsani*, sopra, §§ 55-56, *Fogarty*, sopra citata, §§ 35-36, *Kalogeropoulou e altri c. Grecia e Germania*(dec.), n° 59021/00, CEDU 2002-X, *Cudak*, sopra citata, §§ 56-57, e *Sabeh El Leil*, sopra citata, §§ 48-49).

62. I ricorrenti hanno criticato la Corte d'appello di Gand per aver qualificato gli atti e le omissioni contestati invocati a fondamento della loro azione di responsabilità per atti di potere pubblico (*acta giuro imperii*), e di aver applicato l'immunità giurisdizionale in quanto tale *materiale razionale*. Insistono sul fatto che la politica della Santa Sede che hanno messo in discussione era intesa a fornire sostegno alla sola Chiesa cattolica, un'organizzazione

religiosi, e non per preservare gli interessi dell'ente pubblico che è la Città del Vaticano. Sostengono inoltre che i fatti alla base delle loro azioni rientravano nell'articolo 3 della Convenzione. Il Governo ha sostenuto che la Corte d'Appello aveva ragione a concentrarsi sulla natura degli atti e non sul loro scopo (la tutela degli interessi della Chiesa cattolica). Non c'è più motivo, secondo il Governo, di mettere in discussione la motivazione della corte d'appello quando conclude che non vi è eccezione all'immunità dello Stato nei procedimenti civili in caso di accuse di tortura.

63. La Corte rileva che, dopo un'analisi dei principi giuridici diritto pubblico internazionale, diritto canonico e prassi belga, la Corte d'Appello ha ritenuto che le colpe e le omissioni addotte, direttamente o indirettamente alla Santa Sede, fossero nell'esercizio dei poteri amministrativi e della pubblica autorità, e che pertanto riguardassero " *acta iure imperii*". La Corte d'Appello ha concluso che l'immunità giurisdizionale applicata *materiale razionale* a tutti questi atti e omissioni. La Corte rileva che l'approccio della Corte d'appello corrisponde alla prassi internazionale in materia. Infatti, secondo la Corte Internazionale di Giustizia, l'immunità dalla giurisdizione *materiale razionale* si applica in caso di atti *giuro imperii* (*Germania contro Italia ; Grecia (oratore)*) del 3 febbraio 2012, Relazioni 2012, § 61). Inoltre, la Corte d'Appello ha risposto a tutti gli argomenti addotti dinanzi ad essa dai ricorrenti per contestare, in linea di principio, la concessione dell'immunità giurisdizionale alla Santa Sede. La Corte non rileva nulla di arbitrario o irragionevole nell'interpretazione data dalla Corte d'Appello ai principi di diritto applicabili o nel modo in cui li ha applicati al caso di specie, tenuto conto delle cause dell'azione promossa. richiedenti.

64. Nella misura in cui i ricorrenti sostengono che l'immunità di La giurisdizione dello Stato non può essere mantenuta nei casi in cui è in gioco un trattamento inumano o degradante, la Corte ricorda di aver già esaminato argomenti simili in diverse occasioni. Tuttavia, ha concluso ogni volta che nello stato di diritto internazionale non era lecito affermare che gli Stati non godevano più dell'immunità giurisdizionale nei casi relativi a gravi violazioni del diritto dei diritti umani, dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario, o violazioni di una norma di *jus cogens*. Ha concluso al riguardo in merito ai presunti atti di tortura (*Al-Adsani*, sopra citata, §§ 57-66, e *Jones e altri*, sopra citata, §§ 196-198), crimini contro l'umanità (*Kalogeropoulou e altri*, sentenza sopra citata) e genocidio (*Stichting Mothers of Srebrenica e altri c. Olanda*(dec.), n° 65542/12, §§ 156-160, 11 giugno 2013, quest'ultima decisione certamente relativa all'immunità giurisdizionale di un'organizzazione internazionale, ovvero le Nazioni Unite). Nel caso *Jones e altri*, la Corte ha fatto riferimento alla sentenza della Corte internazionale di giustizia nella causa *Germania contro Italia*, che aveva "chiaramente" stabilito che nel febbraio 2012 "nessuna eccezione al *jus cogens* all'immunità di

lo stato non si era ancora cristallizzato "(*Jones e altri*, sopra citata, § 198, con riferimento a *Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia; Grecia (interveniente))*, sopra citata, §§ 81-97). Mentre in questo settore non è escluso uno sviluppo futuro del diritto internazionale consuetudinario o convenzionale (cfr. *mutatis mutandis, Kalogeropoulou e altri*, sopra citata decisione, *Manoilescu e Dobrescu c. Romania e Russia* (dec.), n° 60861/00, § 81, CEDU 2005-VI, *Grosz v. Francia* (dec.), n° 14717/06, 16 giugno 2009, e *Jones e altri*, sopra citata, § 215), i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova per concludere che lo stato del diritto internazionale si sia sviluppato dal 2012 in misura tale che le conclusioni della Corte nei casi sopra citati non siano più valide.

65. In ogni caso, ciò che i ricorrenti criticano il Santo Assedio, questi non sono atti di tortura ma una mancata adozione di misure per prevenire o porre rimedio ad atti che costituiscono un trattamento che caratterizzano come trattamento disumano. La Corte ritiene che sarebbe necessario un ulteriore passo per concludere che l'immunità giurisdizionale degli Stati non si applica più a tali omissioni. Tuttavia, non vede sviluppi nella prassi statale che, allo stato attuale, permettano di ritenere che tale passo sia stato compiuto.

66. La Corte rileva poi che la questione se il caso potesse rientrare in una delle eccezioni all'applicazione dell'immunità giurisdizionale degli Stati sancita dalla Convenzione europea sull'immunità degli Stati e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, citata, è stata discussa anche davanti alla Corte d'appello di Gand.

67. La Corte ribadisce di aver tenuto conto dell'esistenza di tale eccezioni esaminando se il diritto di accesso a un tribunale fosse stato rispettato (vedi, ad esempio, *Cudak*, sopra citata, §§ 65 e 69-75, *Guadagnino v. Italia e Francia*, non° 2555/03, §§ 69-74, 18 gennaio 2011, *Sabeh El Leil*, sopra citata, §§ 53 e 55-68, *Oleynikov v. Russia*, non° 36703/04, §§ 61 e 62-73, 14 marzo 2013, *Wallishauser v. Austria (n° 2)*, non° 14497/06, §§ 65 e 68-73, 20 giugno 2013, *Radunović e altri c. Montenegro*, non<sup>osso</sup> 45197/13 e altri 2, §§ 68 e 70-82, 25 ottobre 2016, e *Naku v. Lituania e Svezia*, non° 26126/07, §§ 89-96, 8 novembre 2016).

68. Nel caso di specie, l'eccezione al principio dell'immunità giurisdizionale Gli Stati cui fanno riferimento i ricorrenti dinanzi alla Corte d'appello era quello che si applica ai procedimenti relativi ad una "azione di riparazione pecuniaria in caso di morte o lesione corporale di una persona, ovvero in caso di danneggiamento o perdita di beni materiali" (Articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni; nello stesso senso, l'articolo 15 della Convenzione europea sull'immunità degli Stati). Tale eccezione si applica, tuttavia, solo se l'atto o l'omissione asseritamente imputabile allo Stato estero «si è verificato, in tutto o in parte, nel territorio dello [Stato

del foro] e se l'autore dell'atto o dell'omissione era presente in quel territorio al momento dell'atto o dell'omissione" (articolo 12 sopra).

69. La Corte d'appello ha respinto l'applicabilità di questa eccezione per il motivo in particolare che le colpe rimproverate ai vescovi belgi non potevano essere attribuite alla Santa Sede, non essendo il Papa il principale dei vescovi; che quanto alle colpe imputate direttamente alla Santa Sede, queste non erano state commesse in territorio belga ma a Roma; e che né il Papa né la Santa Sede erano presenti sul territorio belga quando furono commesse le colpe addotte contro i capi della Chiesa in Belgio. Non spetta alla Corte sostituire la sua valutazione a quella dei giudici nazionali, la loro valutazione su questo punto non essendo arbitraria o manifestamente irragionevole.

70. I ricorrenti sostengono infine che l'immunità giurisdizionale della Santa Sede fa sì che le vittime di abusi sessuali nella Chiesa cattolica siano completamente private dell'accesso alla giustizia. Secondo loro, non c'è possibilità di ottenere un risarcimento dalla Santa Sede davanti a un'autorità della Città del Vaticano.

71. La Corte ribadisce al riguardo che la compatibilità della concessione di L'immunità dello Stato dalla giurisdizione con l'articolo 6 § 1 della Convenzione non dipende dall'esistenza di alternative ragionevoli per la risoluzione della controversia (*Ndayegamiye-Mporamazina c. svizzero*, n° 16874/12, § 64, 5 febbraio 2019, con riferimento a *Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia; Grecia (interveniente))*, sopra citata, § 101). Tuttavia, è anche consapevole del fatto che gli interessi in gioco per i ricorrenti sono molto gravi e si riferiscono in modo implicito a gravi atti di abuso sessuale che rientrano nell'articolo 3 della Convenzione (cfr. *mutatis mutandis*, *O'Keeffe v. Irlanda*[GC], n° 35810/09, §§ 144-146, CEDU 2014 (estratti)) e che l'esistenza di un'alternativa è quantomeno auspicabile. Tuttavia, a questo proposito e per completezza, la Corte nota che i richiedenti non erano in una situazione in cui non vi era ricorso.

72. Le parti hanno sviluppato nelle loro osservazioni teorie si è opposto sull'efficacia degli altri mezzi di ricorso a disposizione dei ricorrenti per tutelare i loro diritti garantiti dalla Convenzione, in particolare il ricorso con costituzione di parte civile proposto dai ricorrenti in merito ai reati sessuali e all'astensione colposa (paragrafo 16 supra). La Corte ha rilevato che tale denuncia, presentata nel 2010, è ancora in fase istruttoria. Allo stato attuale del procedimento, essa non potrebbe portare al risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a causa di omissioni "strutturali" all'interno della Chiesa cattolica.

73. La Corte rileva inoltre che il procedimento avviato dai ricorrenti dinanzi al Tribunale di primo grado di Gand non era diretto solo contro la Santa Sede, ma anche contro funzionari della Chiesa cattolica in Belgio che i ricorrenti avevano identificato (si veda il paragrafo 4 supra).

74. Tuttavia, si deve rilevare che se la richiesta dei ricorrenti su questo ultimo campo non ha prosperato, non tanto per la concessione dell'immunità giurisdizionale alla Santa Sede, quanto per il mancato rispetto, da parte dei ricorrenti, delle norme procedurali dettate dal codice giudiziario e delle norme sostanziali in materia di responsabilità civile nell'atto di citazione altri imputati (paragrafi 12-14 supra). Inoltre, supponendo che il loro ricorso fosse stato ammissibile da questo punto di vista, la Corte non vede perché i giudici belgi non avrebbero potuto esaminare il merito della richiesta dei ricorrenti, in quanto diretta contro funzionari della Chiesa cattolica belga .

75. Alla luce di tutto quanto precede, la Corte ritiene che il rigetto da parte dei tribunali belgi della loro competenza a conoscere dell'azione di responsabilità civile promossa dai ricorrenti contro la Santa Sede non si discostava dai principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale in materia di immunità degli Stati e che la restrizione al diritto di accesso ad un giudice non può quindi essere considerato sproporzionato rispetto agli obiettivi legittimi perseguiti.

76. Di conseguenza, non vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione questo proposito.

#### PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,

1. *Dichiarato*, all'unanimità, ricevibile il ricorso relativo all'articolo 6 § 1 (accesso a un tribunale) e il resto del ricorso inammissibile;
2. *Dice*, con sei voti contro uno, che non vi era stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 12 ottobre 2021, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

{signature\_p\_2}

Milan Blaško  
Impiegato

Georgios A. Serghides  
Presidente

JC E ALTRI c. BELGIO

Alla presente sentenza è allegata, ai sensi degli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del Regolamento della Corte, la dichiarazione del parere separato del giudice Pavli.

GAS  
MB

## OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE PAVLI

1. Questo è un caso preoccupante proposto da ricorrenti che affermano di essere stati abusato sessualmente da bambini da preti cattolici in Belgio. Nel chiedere la rettifica dinanzi ai tribunali nazionali, i ricorrenti hanno sollevato tre domande basate su varie teorie della responsabilità personale del Papa, dei vescovi belgi e dei superiori degli ordini religiosi, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile belga (si veda il paragrafo 4 della giudizio). Inoltre, i ricorrenti hanno sollevato una domanda contro la Santa Sede basata su una teoria della responsabilità vicaria ai sensi dell'articolo 1384 del codice civile. Sotto questo capo, i ricorrenti hanno sostenuto che la Santa Sede era responsabile in via principale rispetto alle azioni e alle omissioni di quei vescovi e superiori e che poteva quindi essere ritenuta indirettamente responsabile per gli illeciti da essi asseritamente commessi (ibid.). Tutte le richieste sono state respinte nei procedimenti interni.

2. È in relazione al rigetto da parte dei giudici nazionali di questa causa finale di azione che devo rispettosamente dissentire dalla maggioranza. Il mio dissenso qui deriva dalla mancanza di una motivazione adeguata e da alcune discutibili interpretazioni del diritto internazionale nelle "risposte dei tribunali nazionali agli argomenti dei ricorrenti, in particolare *faccia a faccia* le pretese dei ricorrenti in merito all'eccezione di illecito territoriale all'immunità dello Stato. I tribunali nazionali hanno l'obbligo di esporre adeguatamente i motivi di fatto e di diritto della loro decisione. A mio avviso, i tribunali belgi non l'hanno fatto in relazione alla pretesa di responsabilità vicaria, e quindi avrei riscontrato una violazione dell'articolo 6 della Convenzione in questo caso.

3. È ben stabilito nella nostra giurisprudenza che la Corte non dovrebbe sostituire la propria valutazione a quella dei tribunali nazionali. Piuttosto, l'unico dovere della Corte è quello di assicurare il rispetto degli impegni assunti dalle Parti contraenti della Convenzione. La Corte deve quindi rispettare l'autonomia di tali ordinamenti giuridici e non deve, in generale, occuparsi di errori di fatto o di diritto asseritamente commessi da un giudice nazionale. Se così non fosse, la Corte agirebbe come giudice di terzo o quarto grado in contrasto con i limiti imposti alla sua azione (cfr. *Lupeni parrochia greco-cattolica e altri c. Romania*[GC], n. 76943/11, § 190, 29 novembre 2016; *Avotiņš v. Lettonia*[GC], n. 17502/07, § 99, 23 maggio 2016; e *Garcia Ruiz c. Spagna*[GC], n. 30544/96, § 28, CEDU 1999-I).

4. Tuttavia, la Corte può essere chiamata a prendere in considerazione le decisioni di tribunali nazionali nella misura in cui eventuali carenze ivi contenute violino i diritti e le libertà tutelati dalla Convenzione, compreso il diritto di adire un tribunale. La Corte può, e dovrebbe, valutare se i tribunali nazionali abbiano adeguatamente motivato le loro decisioni, compreso se abbiano fornito una risposta specifica ed espressa alle osservazioni delle parti che sono decisive per l'esito del procedimento in questione (vedere *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo*[GC], nn. 55391/13 e altri 2, § 185, 6 novembre 2018). La Corte può anche

rimettere in discussione i rilievi delle autorità nazionali su presunti errori di diritto se tali rilievi sono "arbitrari o manifestamente irragionevoli" (cfr. *Nait-Liman c. Svizzera*[GC], n. 51357/07, § 116, 15 marzo 2018). Il ruolo della Corte è accertare se gli effetti di tali interpretazioni siano compatibili con la Convenzione, sia per quanto riguarda le disposizioni di diritto interno, sia per quanto riguarda le disposizioni di diritto internazionale generale o gli accordi internazionali (cfr. *Markovic e altri c. Italia*[GC], n. 1398/03, §§ 107-108, CEDU 2006 XIV; *Il principe Hans-Adam II del Liechtenstein c. Germania*[GC], n. 42527/98, §§ 49-50, CEDU 2001 VIII; e *Waite e Kennedy v. Germania*[GC], n. 26083/94, § 54, CEDU 1999-I).

5. Alla luce di questi principi generali di revisione, ritengo che sono tre aree chiave in cui i tribunali belgi non hanno affrontato adeguatamente gli argomenti avanzati dai ricorrenti, tutti relativi all'applicazione dell'eccezione di illecito civile all'immunità dello Stato.

*1. La conclusione dei tribunali nazionali in merito al iure imperii esonero dall'eccezione dell'illecito territoriale all'immunità dello Stato*

6. L'eccezione di illecito civile all'immunità dello Stato è codificata in Articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite del 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni (la Convenzione del 2004)<sup>1</sup>. La Corte ha indicato che la Convenzione del 2004 riflette il diritto internazionale consuetudinario e si applica anche agli Stati che non l'hanno ratificata, purché anche lo Stato non vi si sia opposto (v., tra l'altro, *Oleynikov v. Russia*, no. 36703/04, § 66, 14 marzo 2013).

7. I giudici belgi non hanno contestato l'applicabilità generale dei principi e regole della Convenzione del 2004 alla Santa Sede. Tuttavia, hanno concluso che c'era un presunto *iure imperii* svincolato dall'eccezione di illecito territoriale che ne precludeva l'applicazione nel caso di specie. Affrontando la questione in un'unica frase, la Corte d'appello di Gand ha affermato sommariamente che "l'eccezione di atto illecito territoriale" ... ha [d] non ha affatto acquisito lo status di diritto consuetudinario internazionale, almeno non in relazione *acta iure imperii*" (Sezione 3.10). A sostegno di questa affermazione, la Corte d'appello ha citato tre cause, senza ulteriori analisi: *McElhinney v. Irlanda*[GC], n. 31253/96, CEDU 2001 XI (estratti); *Jones e altri v. il Regno Unito*, nn. 34356/06 e 40528/06, CEDU 2014; e la sentenza della Corte internazionale di giustizia in *Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania contro Italia: intervento della Grecia)*, sentenza del 3 febbraio 2012).

---

<sup>1</sup> Il testo integrale dell'articolo 12 recita: "Salvo diverso accordo tra gli Stati interessati, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale dinanzi a un tribunale di un altro Stato che sia altrimenti competente in un procedimento relativo al risarcimento pecuniario per morte o lesioni alla persona, ovvero il danneggiamento o la perdita di un bene materiale, cagionato da un atto od omissione che si presume imputabile allo Stato, se l'atto o l'omissione è avvenuto in tutto o in parte nel territorio di detto altro Stato e se l'autore dell'atto o l'omissione era presente in quel territorio al momento dell'atto o dell'omissione".



8. Questa sembra una conclusione piuttosto facile, considerando che i tre casi citato dal giudice nazionale può essere ragionevolmente differenziato dalle pretese dei ricorrenti nei confronti della Santa Sede. Entrambi *McElhinney* e *Immunità giurisdizionali* riguardava le azioni del personale militare o altri conflitti armati implicati<sup>2</sup>. Esiste un consenso in letteratura sul fatto che, in tali circostanze, l'eccezione di immunità territoriale per illecito civile non si applica<sup>3</sup>. Tuttavia, nel caso di specie, la Santa Sede e il Belgio non erano coinvolti in conflitti armati e gli autori dei presunti crimini non erano militari.

9. Allo stesso modo, la sentenza in *Jones* può essere distinto sulla base che quel caso riguardava la tortura presumibilmente perpetrata al di fuori della giurisdizione dello Stato del foro, mentre i crimini qui denunciati avrebbero avuto luogo all'interno del territorio belga. In *Jones*, i tribunali nazionali avevano respinto la domanda civile del ricorrente contro il Regno dell'Arabia Saudita sulla base di una legge municipale che concedeva l'immunità agli Stati a meno che il danno non fosse stato causato nel Regno Unito (cfr. *Jones e altri*, sopra citata, § 191; Guarda anche *Al-Adsani v. il Regno Unito*[GC], n. 35763/97, § 66, 21 novembre 2001, in cui la Corte ha ritenuto che non fosse stato stabilito che vi fosse accettazione nel diritto internazionale della tesi secondo cui gli Stati non avevano diritto all'immunità in relazione alle azioni civili per danni concernenti la presunta tortura commessa al di fuori del foro di Stato; e la constatazione che l'affermazione del signor Jones era "identica nei fatti materiali" alla denuncia fatta in *Al-Adsani* (vedere *Jones e altri*, sopra citata, § 196)). Pertanto, la domanda decisiva in *Jones* era se a *jus cogens* eccezione all'immunità dello Stato - come eccezione alternativa basata sulla natura della lesione, piuttosto che e indipendentemente dalla sua ubicazione - era emersa all'epoca dei fatti in relazione a torture commesse al di fuori del territorio dello Stato del foro. Di conseguenza, non riesco a trovare nulla in *Jones* per sostenere la conclusione dei tribunali belgi secondo cui la Santa Sede godeva dell'immunità in relazione a lesioni presumibilmente avvenute in Belgio.

10. Allo stesso modo, i giudici nazionali sembrano aver ignorato prove significative che l'articolo 12 della Convenzione del 2004 copre gli atti *iure imperii* oltre agli atti *iure gestionis*. Il commento della Commissione di diritto internazionale (ILC) alla Convenzione<sup>4</sup> note come segue:

---

<sup>2</sup> In *McElhinney*, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'Irish High Court contro un singolo soldato e il Segretario di Stato britannico per l'Irlanda del Nord (cfr. *McElhinney*, sopra citata, § 10). Tè *Immunità giurisdizionali* caso è sorto dopo che l'Italia ha permesso a singoli individui di intentare azioni civili contro la Germania sulla base di violazioni del diritto internazionale umanitario da parte del Reich tedesco durante la seconda guerra mondiale (vedi ICJ, *Immunità giurisdizionali dello Stato*, sopra citata, §§ 27-29).

<sup>3</sup> Vedi, per esempio, Hazel Fox e Philippa Webb, *La legge sull'immunità dello Stato*, P. 464 (Terza edizione, Oxford International Law Library, 2013).

<sup>4</sup> Commento ILC, bozza art. 12, par. 8, [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/4\\_1\\_1991.pdf](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/4_1_1991.pdf).

“La base per l'assunzione e l'esercizio della giurisdizione nei casi coperti da questa eccezione è la territorialità. Tè *locus delicti commissi* offre un sostanziale nesso territoriale a prescindere dalla motivazione dell'atto o dell'omissione, dolosa o anche dolosa, accidentale, colposa, involontaria, sconsiderata o imprudente, e comunque qualunque sia la natura delle attività coinvolte, siano esse *giurare imperi* o *giuro gestionis* ... ”

I tribunali nazionali hanno anche trascurato analisi più recenti da parte di studiosi di diritto internazionale sullo stesso argomento<sup>5</sup>, nonché confronti con altri strumenti di diritto internazionale similis.

11. Nel complesso, l'esame della questione da parte dei tribunali nazionali era ingiustificatamente sommaria, soprattutto in considerazione delle complesse questioni di diritto internazionale sollevate e dell'importanza di tali argomenti per i ricorrenti. Il ragionamento giuridico qui presentato non soddisfa il livello minimo di esposizione richiesto dall'articolo 6 della Convenzione (cfr *Ramos Nunes de Carvalho e Sá*, sopra citata, § 185).

## *2. L'esame da parte dei tribunali interni del presunto rapporto principale/agente tra la Santa Sede e i vescovi*

12. Al fine di affrontare la questione della responsabilità della Santa Sede alla luce del Articolo 12 della Convenzione del 2004, i tribunali nazionali avrebbero dovuto seguire un approccio in due fasi: in primo luogo, avrebbero dovuto determinare il significato della fase "attribuibile allo Stato" in questo contesto; e in secondo luogo, avrebbero dovuto esaminare se le azioni dei vescovi belgi potessero essere "attribuite" alla Santa Sede sotto le varie possibili interpretazioni di quella frase.

13. I giudici belgi, come la maggioranza alla Camera (v paragrafi 68-69 della sentenza), sembrano presumere che il termine "a carico dello Stato" come utilizzato nell'articolo 12 della Convenzione del 2004 abbia obbligatoriamente un significato tradizionale di diritto internazionale pubblico (PIL). Tuttavia, questo potrebbe non essere stato un presupposto appropriato. Infatti, un'analisi della storia redazionale dell'articolo 12 indica che il termine potrebbe essere stato inteso a fare riferimento al tradizionale concetto di responsabilità civile extracontrattuale come inteso nel diritto municipale<sup>7</sup>, un'alternativa che il domestico

---

<sup>5</sup> Vedi, ad esempio, Joanne Foakes e Roger O'Keefe, Articolo 12, in *La Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni*, pagg. 218-219 (Roger O'Keefe e Christian J. Tams (a cura di), Oxford University Press 2013); Hazel Fox e Philippa Webb, *La legge sull'immunità dello Stato*, pagina 464 (Terza edizione, Oxford International Law Library, 2013); e *Pratiche statali relative alle immunità statali*, P. 101 (Consiglio d'Europa, Gerald Hafner, Marcelo G. Kohen & Susan Breau (a cura di), Martinus Nijhoff Publishers 2006).

<sup>6</sup> *La Convenzione europea sull'immunità degli Stati (1972)*, Arte. 11; *La risoluzione di Basilea sull'immunità statale dell'Institut de Droit International (1991)*; *Il progetto di convenzione dell'ILA sull'immunità dello Stato (1994)*; vedi anche Hafner, Kohen e Breau, cit. (n. 1), pp. 98-100.

i giudici non sembrano aver espressamente considerato. Il problema qui non è il fatto che i tribunali belgi abbiano applicato un'interpretazione PIL alla frase in questione - un'opzione che probabilmente era aperta anche a loro. Piuttosto, il problema in termini di articolo 6 è che i giudici nazionali non hanno spiegato *perché* hanno scelto questo approccio e perché era quello appropriato, in particolare rispetto ad altre interpretazioni praticabili che avrebbero potuto produrre un esito favorevole ai ricorrenti.

14. Inoltre, qualunque sia l'approccio scelto nel respingere la ricorsi dei ricorrenti ai sensi dell'articolo 1384 del codice civile, i tribunali nazionali dovevano ancora rispondere alla loro tesi secondo cui le azioni dei vescovi potevano essere attribuite alla Santa Sede come viste attraverso la lente del PIL o le nozioni municipali di responsabilità vicaria. È indiscusso dalle parti che il Papa ha un'autorità significativa sui vescovi e su altro clero cattolico di alto livello, inclusa l'autorità di nominare e rimuovere tali individui. Più specificamente, i ricorrenti hanno presentato prove che dimostravano che la Santa Sede aveva inviato una lettera a tutti i vescovi cattolici del mondo nel 1962 che imponeva un "codice del silenzio" sui casi di abusi sessuali all'interno della Chiesa, pena la scomunica<sup>8</sup>; e che questa direzione sulla gestione dei casi internamente, senza notificare le forze dell'ordine o altre autorità civili, è stata riaffermata in una lettera inviata dalla Santa Sede nel 2001<sup>9</sup>. Lo stesso Papa Francesco negli ultimi anni ha riconosciuto una "cultura di abusi e insabbiamenti" all'interno della Chiesa cattolica<sup>10</sup>.

15. Nessuno di questi argomenti dei ricorrenti è stato affrontato dai tribunali belgi. Sembra che abbiano accolto in blocco la tesi dell'esperto della Santa Sede che - nonostante la posizione apicale del Papa all'interno della gerarchia della Chiesa cattolica e le indicazioni di specifiche indicazioni impartite dalla Santa Sede ai vescovi belgi in materia, soggette a sanzioni molto gravi - non vi non c'era alcun rapporto principale/agente tra la Santa Sede e i vescovi<sup>11</sup>. Così la Corte d'Appello di Gand ha sottolineato che "[t] il vescovo diocesano [era] il legislatore locale e, in quanto capo della Chiesa locale, aveva [d] il proprio potere decisionale in merito a considerare, trattare e punire reati ecclesiastici commessi all'interno della sua diocesi", e ha concluso che "le azioni dei vescovi diocesani [potrebbero]

---

<sup>7</sup> Joanne Foakes e Roger O'Keefe, Articolo 12, in *La Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni*, alle pp. 209 e 220, fn. 70 (Roger O'Keefe e Christian J. Tams, a cura di, Oxford University Press 2013).

<sup>8</sup> 1962 Lettera del Sant'Uffizio, <http://image.guardian.co.uk/sys-file/Observer/documenti/16/08/2003/Criminales.pdf>.

<sup>9</sup> 2001 Lettera della Congregazione sulla Dottrina della Fede, <https://www.bishopaccountability.org/resources/resource-files/churchdocs/SacramentorumAndNormaeEnglish.htm>.

<sup>10</sup> Nicole Winfield ed Eva Vergara, *Mai più: il Papa denuncia "Cultura degli abusi, insabbiamento"*, AP News, 31 maggio 2018.

<sup>11</sup> Cfr. Corte d'appello di Gand, p. 29, citando una nota dell'esperto di diritto canonico Jean-Pierre Schouppe.

non essere attribuito al Papa come 'principale'<sup>12</sup>. Questa era, tuttavia, un'astrazione che era scollegata dalle circostanze del caso e dalle richieste specifiche dei ricorrenti. Al contrario, nelle sentenze interne non si fa menzione delle argomentazioni contrarie avanzate dal perito dei ricorrenti.

16. Per lo meno, l'approccio sommario dei giudici nazionali è pari a contrasta con il requisito di cui all'articolo 6 che ai richiedenti sia fornita una "risposta specifica ed espressa" sufficientemente *Ramos Nunes de Carvalho e Sá*, sopra citata, § 185). Di fronte a quelle che sembrano essere prove importanti che sono state ignorate o non affrontate, una tale decisione può anche rasentare l'arbitrario e l'irragionevole (cfr. *Nait-Liman c. Svizzera*, sopra citata, § 116).

### *3. Le conclusioni dei tribunali nazionali in merito al requisito "territoriale" dell'eccezione di illecito civile*

17. Infine, nel caso in cui un rapporto agente-preponente e il Non si potrebbe escludere la possibilità di una responsabilità vicaria, se la questione fosse stata debitamente considerata, rimarrebbe la questione se le altre condizioni per l'applicabilità dell'eccezione territoriale fossero soddisfatte. Come l'ILC ha osservato nel suo commento all'articolo 12, una causa di azione nell'ambito dell'eccezione territoriale deve riguardare il verificarsi o l'inflizione di un danno fisico verificatosi nello Stato del foro<sup>13</sup>. Il danno invocato nel caso di specie

- vale a dire l'abuso di centinaia di bambini nell'arco di più decenni, presumibilmente facilitato dal mancato intervento della Santa Sede e da vari tentativi di insabbiamento - si era verificato sul territorio belga<sup>14</sup>. C'è quindi un argomento convincente che questo requisito è stato soddisfatto, un argomento che i giudici nazionali, avendo escluso qualsiasi responsabilità vicaria ai sensi dell'articolo 1384 del codice civile, non hanno affrontato in modo significativo.

18. Inoltre, secondo il commento dell'ILC, il riferimento in L'articolo 12 all'"autore" dell'atto o dell'omissione sta al rappresentante individuale dello Stato che effettivamente compie o non compie la cosa rilevante, distinto dallo "Stato stesso in quanto persona giuridica"<sup>15</sup>. Sotto questo

---

<sup>12</sup>Ibidem.

<sup>13</sup>Commento ILC, bozza art. 12, par. 9, [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/4\\_1\\_1991.pdf](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/4_1_1991.pdf)

<sup>14</sup>In particolare, il fatto che tale mancato intervento sia stato doloso o meramente colposo è irrilevante ai fini dell'articolo 12 (ibid., par. 3). L'articolo 12 è inteso a fornire sollievo alle persone che subiscono, tra l'altro, lesioni personali o morte causate da un atto o da un'omissione causati intenzionalmente da o per negligenza di uno Stato estero (ibidem).

<sup>15</sup>Potenzialmente rilevante è anche il commento dell'ILC sul motivo per cui gli estensori hanno inserito questa seconda condizione: si trattava di "assicurare l'esclusione dall'applicazione di questo articolo dei casi di lesioni transfrontaliere o illeciti o danni transfrontalieri, come l'esportazione di esplosivi, fuochi d'artificio o sostanze pericolose che potrebbero esplodere o provocare danni per negligenza, inavvertenza o incidente" (ibid., comma 7). Anche questo requisito

analisi, la gerarchia della Santa Sede non aveva bisogno di essere presente in Belgio per soddisfare questo requisito. Era sufficiente che "agenti" di quello Stato, o individui i cui atti od omissioni potessero essere "attribuiti" a tale ente come una questione di responsabilità vicaria ai sensi del diritto belga, fossero presenti e operassero sul territorio belga. I tribunali nazionali avrebbero dovuto considerare la questione chiave se gli individui sul suolo belga - i vescovi e i sacerdoti che hanno commesso gli abusi e che hanno seguito integralmente gli ordini emessi direttamente dalla Santa Sede sulla gestione di tali abusi - potessero far scattare la responsabilità civile della Santa Sede ai sensi del circostanze.

19. In conclusione, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, i giudici nazionali hanno l'obbligo di esporre adeguatamente i motivi di fatto e di diritto delle loro decisioni. Nel caso in esame, i tribunali belgi hanno respinto gli argomenti dei ricorrenti, a mio avviso, in modo estremamente sommario. L'affermazione che l'eccezione di illecito civile non si applica agli atti *iure imperii* è una conclusione dubbia nella migliore delle ipotesi; i tribunali nazionali non hanno spiegato chiaramente il quadro giuridico che hanno seguito nel determinare se le azioni dei vescovi belgi potessero essere attribuite alla Santa Sede; e nel ritenere che non vi fosse, di fatto, alcuna responsabilità vicaria della Santa Sede, hanno adottato un ragionamento piuttosto formalistico e astratto, omettendo di rispondere alle gravi accuse dei ricorrenti di coinvolgimento diretto e significativo della Santa Sede nella gestione degli abusi sessuali da parte di sacerdoti all'interno la Chiesa Belga. Infine, avendo escluso la possibilità di responsabilità vicaria ai sensi dell'articolo 1384 del codice civile, i tribunali nazionali non hanno cercato di stabilire se i due requisiti territoriali dell'eccezione di illecito civile fossero soddisfatti.

20. I ricorrenti avevano il diritto di vedere debitamente esaminati i loro argomenti dai tribunali - un diritto che in questo caso è stato loro negato. Non sono quindi in grado di concludere che la restrizione del diritto di accesso dei ricorrenti a un tribunale fosse proporzionata a qualsiasi obiettivo legittimo perseguito o altrimenti in conformità con l'articolo 6 § 1 della Convenzione.

---

esclude "i casi di sparatoria o di sparo oltre confine o di straripamento oltre confine di bombardamenti in conseguenza di un conflitto armato" (ibid.).